



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

PASQUALE D'ASCOLA Primo Presidente

MARIA ACIERNO Presidente di sezione

ADRIANA DORONZO Presidente di sezione

MAURO DI MARZIO Presidente di sezione

CHIARA GRAZIOSI Presidente di sezione

ENZO VINCENTI Presidente di sezione

IRENE TRICOMI Presidente di sezione

EDUARDO CAMPESE Consigliere

LUCA VARRONE Consigliere Rel.

Oggetto

APPALTO PRIVATO
OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO
GIURISDIZIONE
NOTIFICA SPAZIO
COMUNE EUROPEO

Ad. 13/01/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 22649/2024 R.G. proposto da:

██████████ S.P.A. rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

ricorrente

Contro

██████████ S.A., già ██████████ Società Anonima di diritto francese,
iscritta nel Registro delle imprese di Nanterre (Francia) al n.





avverso la sentenza n. 1092/2024 della Corte d'appello di Bologna,
depositata il 20-5-2024

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026
dal Consigliere LUCA VARRONE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa LUISA DE RENZIS che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

1. Il Tribunale di Parma emetteva ingiunzione di pagamento in data 3 agosto 2015 con decreto n. 1629/2015 nei confronti di [REDACTED] ed in favore di [REDACTED] SPA per la somma di euro 1.533.141,00 oltre ad accessori, in forza delle fatture nn. [REDACTED]

© 2006 The Authors

2. ██████ proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.

3. Si costituiva in giudizio [REDACTED] spa, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione promossa da [REDACTED] ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in quanto il decreto ingiuntivo opposto era stato regolarmente notificato a [REDACTED] in data 8 ottobre 2015, entro 90 giorni dalla sua emissione, e da quest'ultima non opposto nei termini di legge. Pertanto, correttamente il Tribunale di Parma aveva concesso l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 647 c.p.c., essendo lo stesso passato in giudicato per mancata opposizione nei termini di legge, e aveva rilasciato l'attestato di cui all'art. 53 del Regolamento EU n. 1215/2012.





In ogni caso, l'opposizione era inammissibile ai sensi dell'art. 650, comma 3, c.p.c., perché erano decorsi dieci giorni dal pignoramento presso terzi notificato da [REDACTED] a [REDACTED] in data 17 maggio 2016. L'opposizione al decreto ingiuntivo era stata notificata a [REDACTED] solo in data 16 giugno 2016 e, quindi, ben oltre il suddetto termine di dieci giorni.

4. [REDACTED] eccepiva la irregolarità della prima notificazione dell'8 ottobre 2015, in quanto redatta solo in lingua italiana e priva del modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento n. 1393 espressamente previsto dall'art. 8 dello stesso Regolamento: la notificazione pertanto era inidonea a far decorrere il termine per l'opposizione, conseguentemente non poteva essere apposta la formula esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c., di cui veniva domandata la revoca.

5. Il Tribunale di Parma dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione proposta da [REDACTED] spa avverso il decreto ingiuntivo n. 1629/2015 del Tribunale di Parma, con condanna alle spese.

6. Proponeva appello la società [REDACTED] SA.

7. La società [REDACTED] resisteva al gravame.

8. La Corte d'Appello di Bologna in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, riteneva fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [REDACTED] revocava il decreto opposto e dichiarava che [REDACTED] SA nulla doveva a tale titolo con condanna di [REDACTED] SPA al pagamento delle spese di lite.

La Corte felsinea rilevava che la società appellante aveva prodotto la sentenza passata in giudicato resa dalla Corte d'Appello di Versailles (sentenza n. 4 del 9 gennaio 2020, confermata dalla Corte di Cassazione francese, con sentenza n. 10644F del 15 settembre 2021). Tale sentenza era stata resa tra le stesse parti in





un giudizio introdotto dalla società [REDACTED] al fine di far accertare la invalidità del pignoramento eseguito in Francia in data 17 maggio 2016 sulla base del medesimo decreto ingiuntivo opposto.

La sentenza era stata prodotta anche nella traduzione certificata in lingua italiana e dalla sua motivazione emergeva che già in primo grado il Tribunale di Nanterre aveva rifiutato, sul fondamento dell'articolo 46 del regolamento (UE) n°1215/2012 del 12 dicembre 2012, l'esecuzione sul territorio francese del decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Tribunale di Parma nei confronti della società [REDACTED] il 3 agosto 2015 e ordinato di conseguenza la revoca del pignoramento presso terzi praticato il 17 maggio 2016 dalla società [REDACTED] nelle mani della [REDACTED] e notificato alla società [REDACTED]

La Corte d'Appello di Versailles aveva ritenuto che il termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo decorresse soltanto a partire dalla data della seconda notifica, pacificamente valida, avvenuta il 27 aprile 2016, con la conseguenza della tempestività della opposizione, ritualmente proposta nel cinquantesimo giorno successivo cioè in data 16 giugno 2016. In particolare, secondo la Corte d'Appello francese, il decreto del Tribunale di Parma del 3 maggio 2015 non era esecutivo quando la società [REDACTED] aveva praticato il pignoramento presso terzi litigioso, in quanto risultava che la società [REDACTED] aveva avuto pienamente conoscenza della procedura introdotta da [REDACTED] solamente il 27 aprile 2016, data in cui la medesima aveva ricevuto la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario del decreto ingiuntivo di pagamento italiano, conformemente all'articolo 53 del Regolamento n.1215-2012.





La medesima società aveva quindi proposto opposizione contro il decreto il 16 giugno 2016, vale a dire nel termine di legge di cinquanta giorni a decorrere dalla notifica della decisione straniera.

L'argomentazione della società [REDACTED] secondo cui la medesima avrebbe validamente effettuato la notifica del decreto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dell'8 ottobre 2015 doveva essere respinta per diversi motivi. In primo luogo, per la sua forma, trattandosi di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che non permetteva alla società [REDACTED] di identificare in maniera certa il tipo di atto che le era stato notificato, contrariamente alla notifica del 27 aprile 2016 intervenuta tramite atto di ufficiale giudiziario. In secondo luogo, la "relata di notifica" corrispondente alla notifica dell'8 ottobre 2015 non era tradotta in lingua francese, cosa che limitava la comprensione da parte di [REDACTED] del contenuto dell'atto notificato l'8 ottobre 2015 e dei suoi effetti giuridici, tanto più che detta "relata" non informava minimamente la società [REDACTED] in merito alle modalità del suo diritto di proporre impugnazione. Dunque, le disposizioni del Regolamento 1393/2007 erano state violate in quanto l' Allegato II del regolamento, che permette ai soggetti nei cui confronti viene eseguita la notifica di rifiutare gli atti non tradotti, non era stato notificato dalla società [REDACTED] alla società [REDACTED] sicché avendo ommesso di trasmettere a quest'ultima società, in applicazione dell'articolo 8 paragrafo 1 del Regolamento di cui sopra, il modulo standard dell'allegato II, la società [REDACTED] non aveva informato la destinataria dell'atto del suo diritto di rifiutare il ricevimento di quest'ultimo.





Sulla base di tali argomentazioni la Corte francese riteneva nulla la prima notifica tentata a mezzo posta in data 8 ottobre 2015 ed inidonea a consentire la conoscenza dell'atto notificato e, dunque, a determinare la decorrenza del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo.

Risultava, infatti, che la società [REDACTED] avesse potuto validamente esercitare il proprio diritto di difesa nella forma dell'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento solo a decorrere dalla notifica del decreto ingiuntivo del 27 aprile 2016. Pertanto la sentenza di primo grado doveva essere confermata nella parte in cui aveva ritenuto che esistevano dei motivi di diniego dell'esecuzione in Francia sul fondamento della sola notifica dell'8 ottobre 2015, tenuto conto che a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo con atto di ufficiale giudiziario del 27 aprile 2016, la società [REDACTED] aveva proposto opposizione il 17 giugno 2016, ossia entro il termine di legge per proporre impugnazione, e che l'apprezzamento del credito nel merito era attualmente sottoposta al Tribunale civile di Parma.

La Corte d'Appello di Bologna riteneva, sulla base della sentenza francese, che si fosse formato il giudicato sia sulla tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo che nel merito sulla insussistenza del credito azionato in via monitoria, in quanto oggetto della transazione *inter partes*.

Dunque, tutte le statuizioni della pronuncia passata in giudicato della Corte d'Appello di Versailles erano opponibili nel giudizio, in quanto rese in altro giudizio cui avevano partecipato le stesse parti.

In particolare, secondo la Corte d'Appello di Bologna si era formato il giudicato sulle seguenti statuizioni: - L'accertamento





della invalidità del pignoramento per essere stato eseguito in un momento in cui non esisteva ancora il titolo esecutivo (cioè nelle more del decorso del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo); - L'accertamento della incompatibilità del decreto ingiuntivo con le decisioni del 14 novembre 2014 e del 19 novembre 2015 (del giudice francese) che avevano conferito efficacia esecutiva al protocollo transattivo concluso in Francia tra le medesime parti.

Inoltre, il giudicato si era formato anche sulle questioni costituenti antecedente logico giuridico necessario delle suddette statuizioni espresse e, dunque, anche riguardo: - L'accertamento della nullità della notifica dell'8 ottobre 2015 (tale da impedire la conoscenza dell'atto notificato) e della decorrenza del termine per impugnare soltanto dal 27 aprile 2016 (seconda notifica valida) e il conseguente accertamento della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo; - la riconducibilità del credito azionato in via monitoria al novero dei crediti oggetto di transazione e la conseguente fondatezza dell'eccezione di intervenuta transazione.

Il suddetto giudicato non necessitava di specifico procedimento di delibazione. Sussistevano, infatti, (non essendo stati peraltro nemmeno contestati in giudizio) tutti i presupposti di cui all'art. 64, lettere da a) a g), della legge n. 218 del 1995. In particolare, i due giudizi non avevano il medesimo oggetto essendo il primo un'opposizione a decreto ingiuntivo e quello francese un'opposizione all'esecuzione per mancanza del titolo esecutivo alla data del pignoramento eseguito in Francia, giudizio volto altresì alla declaratoria di incompatibilità del decreto opposto (ai sensi dell'art. 45 lett. D) regolamento n. 1215 del 2012) con le decisioni delle





autorità giudiziarie francesi del 14 novembre 2014 e del 19 novembre 2015.

Pertanto dovevano respingersi le deduzioni di parte appellata, secondo cui il credito azionato in via monitoria non sarebbe stato precluso dalla intervenuta transazione. In primo luogo, la riconducibilità del credito all'oggetto della transazione discendeva dal giudicato. In secondo luogo, la Corte di Bologna condivideva anche nel merito, a prescindere dal giudicato, la riconducibilità del credito azionato all'oggetto della transazione intervenuta tra le parti. Infine, la prova dell'impegno che avrebbe legittimato la rivendicazione di tali crediti doveva essere data per iscritto, come eccepito da parte appellante, avuto riguardo all'onere di prova scritta del contenuto della transazione o di una sua modifica successiva, il che rendeva inammissibili anche i capitoli di prova testimoniale relativi a tale aspetto.

9. [REDACTED] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

10. [REDACTED] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.

11. All'adunanza camerale del 2 luglio 2025 il Collegio della seconda sezione civile ha ritenuto preliminare l'esame della questione della giurisdizione proposta con il ricorso incidentale condizionato con rimessione della causa alle Sezioni Unite ex art. 374 cod. proc. civ..

12. La società [REDACTED] oggi denominata [REDACTED] S.A., con memoria depositata in prossimità dell'udienza ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso principale e di accoglimento del ricorso incidentale.





13. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto dell'incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Questioni preliminari

1. In via preliminare deve chiarirsi l'ordine logico giuridico dell'esame delle questioni: il ricorso principale lamenta l'inammissibilità per tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società [REDACTED] dinanzi il Tribunale di Parma, oltre che, nel merito, l'erroneità del suo accoglimento, mentre il ricorso incidentale condizionato lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione.

Nel caso di specie, infatti, l'ordine delle questioni da esaminare non può trarsi dalla mera considerazione che il ricorso incidentale pone il tema della giurisdizione, che è preliminare rispetto alla decisione sul merito della causa. Infatti, da un lato, va valutato che la società francese [REDACTED] che pone la suddetta questione, è risultata totalmente vittoriosa nel merito, avendo visto accolta la sua opposizione al decreto ingiuntivo e, dall'altro, che il ricorso principale pone il tema della inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ricorrente incidentale che lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione proposta in quella sede.

Dunque, tanto nell'ipotesi di infondatezza del ricorso principale quanto di suo accoglimento, la questione incidentale sul difetto di giurisdizione del giudice italiano è inammissibile e non può essere esaminata.

Infatti, quanto al profilo dell'eventuale infondatezza del ricorso principale questa Corte, con orientamento consolidato da oltre un ventennio - alla luce del principio costituzionale della ragionevole





durata del processo secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito - ha affermato che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte (che peraltro nella specie sussiste) e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito, mentre qualora sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di Cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi di fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. un. n. 7637 del 2003; Cass. Sez. un. n. 23019 del 2007; Cass. Sez. un. n. 29349 del 2008; Cass. Sez. un. 5456 del 2009; Cass. Sez. un. n. 7381 del 2013; Cass. Sez. un. n. 4619 del 2015; Cass. Sez. un. n. 6138 del 2018).

Nella diversa ipotesi di accoglimento del ricorso principale, invece, l'omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione diviene logicamente inammissibile perché proposta con un'opposizione a decreto ingiuntivo fuori termine e, dunque, allo stesso modo non esaminabile.

Sulla base di quanto detto consegue che è necessario esaminare in via prioritaria ed assorbente il ricorso principale.

Ricorso principale

1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 12 l. n. 218 del 1995 e 645 c.p.c.





laddove la Corte di Appello di Bologna - chiamata a giudicare la regolarità della notificazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma e la tempestività della conseguente opposizione - violando la legge che regola il sistema italiano di diritto internazionale privato, nonché il codice di procedura civile, ha fondato la propria decisione unicamente su una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Versailles, adita dalla Resistente nella sua specifica qualità di Giudice dell'esecuzione in Francia.

La ricorrente sostiene di aver fornito innanzi al Giudice dell'opposizione italiano, ossia il Tribunale di Parma, prova circa la corretta notificazione dell'atto giudiziario in Francia corredato, come doveroso, di apposita "traduzione dell'atto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 28509 dell'8 novembre 2018), il tutto, in ragione della competenza funzionale e inderogabile del predetto Tribunale di Parma nella sua qualità di ufficio giudiziario cui apparteneva il giudice che su istanza di [REDACTED] aveva emesso il decreto ai danni di [REDACTED]

Invece il Tribunale di Nanterre e la Corte di Appello di Versailles erano stati aditi da [REDACTED] per statuire sugli atti di esecuzione posti in essere in Francia e non per esaminare il merito della controversia insorta tra [REDACTED] e [REDACTED]

Secondo parte ricorrente, infatti, non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la





seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del "*petitum*" e neppure della "*causa petendi*" (cfr. Cass. Civ., Sez. IV-1, ordinanza n. 29432 del 13 novembre 2019). Di conseguenza, il predetto Giudice d'oltralpe non poteva esaminare il merito della controversia e non poteva statuire in relazione al rispetto, o meno, delle condizioni e dei termini processuali afferenti alla notifica del decreto ingiuntivo e la sua opposizione

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 64, comma 1, lett. a), l.n. 218 del 1995 laddove la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto di poter riconoscere, senza dare corso al procedimento di deliberazione, la summenzionata sentenza della Corte di Appello di Versailles attribuendole valore di giudicato tra le parti e fondando su di essa il proprio convincimento.

Il Giudice di secondo grado ha errato nel ritenere che la decisione della Corte di Versailles "non necessitasse di specifico procedimento di deliberazione". Ciò perché, come detto, la Corte di Appello di Versailles - e prima ancora il Tribunale di Nanterre - era stata adita ed aveva sentenziato nella sua specifica qualità di Giudice dell'esecuzione e non del merito. Il precedente francese richiamato dalla Corte di Bologna, quindi, essendo stato pronunciato da un organo giurisdizionalmente, oltre che funzionalmente, incompetente a decidere sulla regolarità della notificazione del decreto, nonché sulla successiva opposizione - proposta, in Italia, da [REDACTED] - necessitava, ai fini del suo riconoscimento, di specifica deliberazione.

La sentenza di secondo grado, pertanto, si porrebbe in aperto ed evidente contrasto con l'art. 64, comma 1, lettera a) della l.n.





218/1995. L'errore della Corte di Appello sarebbe ancora più evidente tenuto conto che nella stessa sentenza si dà atto che "i due giudizi (quello presente e quello definito con sentenza passata in giudicato in Francia) non hanno il medesimo oggetto.

Il Giudice di seconde cure, pertanto, avrebbe errato nel ritenere che il Collegio francese potesse conoscere la causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 650, commi 1 e 3, c.p.c. in ragione del fatto che la Corte di Appello di Bologna, erroneamente basandosi sulla sentenza della Corte di Appello di Versailles, ha ritenuto che l'opposizione incardinata da [REDACTED] - avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma in favore di [REDACTED] - fosse stata proposta tempestivamente.

La ricorrente eccepisce la violazione e la falsa applicazione della norma sopra indicata laddove la Corte di Appello di Bologna, in sentenza, non ha rilevato l'intempestività dell'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma.

La Corte di Bologna non avrebbe tenuto conto della disciplina che regola l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. che presuppone oltre l'irregolarità della notifica anche la prova che a causa di detta irregolarità l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Il vizio che affligge la sentenza oggetto di gravame sarebbe tanto più evidente ove si consideri che la Corte di Appello non ha tenuto conto che, proprio nell'ambito del procedimento di





opposizione celebratosi in Italia, la stessa [redacted] aveva riconosciuto come esistente la notifica del 2015, pur contestandone la regolarità (cfr. prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. GRT, pagg. 5 e ss); l'ammissione di [redacted] circa l'effettiva conoscenza dell'atto, renderebbe palese l'errore della Corte di Appello.

In ogni caso, l'opposizione di [redacted] avrebbe dovuto essere giudicata come intempestiva perché incardinata oltre il termine di dieci giorni, prescritto dal terzo comma dell'art. 650 c.p.c., decorrente dal primo atto di esecuzione. A riguardo, la ricorrente evidenzia come il termine di cui al terzo comma dell'art. 650 c.p.c. e la disciplina ad esso sottesa rappresentino una clausola di salvaguardia per il creditore e per lo stesso ordinamento; ciò perché quand'anche l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in tempo utile per proporre l'opposizione ordinaria, la conoscenza del decreto coincide necessariamente con il primo atto di esecuzione che, in ragione di una presunzione rigida ed assoluta, rappresenta il *dies a quo* da cui decorre il termine decadenziale per l'opposizione tardiva.

La Corte di Appello di Bologna ha ritenuto che "non [fosse] configurabile in concreto una opposizione tardiva ex art. 650, terzo comma, c.p.c. e una conseguente inammissibilità della medesima per intempestività della stessa. Secondo il giudice del gravame la ricorrenza di tale fattispecie sarebbe esclusa dal fatto che, in presenza della valida notifica del decreto opposto in data 27 aprile 2016, la parte opponente aveva comunque diritto di proporre opposizione nel termine ordinario di 50 giorni a prescindere dal compimento di atti esecutivi" (cfr. sentenza di secondo grado, pag. 12).





Secondo parte ricorrente il Collegio bolognese avrebbe errato due volte: la prima nel non rilevare lo spirare del predetto termine ex art. 650, comma 3, c.p.c. e la seconda nel non aver tenuto conto del fatto che GRT avesse riconosciuto l'esistenza della notificazione dell'anno 2015 (cfr. prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. GRT, pagg. 5 e ss) il che - in ragione dell'effettiva conoscenza dell'atto notificato - renderebbe palesemente erroneo qualsiasi richiamo alla notifica del 27 aprile 2016, menzionata dal Giudice dell'esecuzione francese.

3.1 I tre motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati.

La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto di doversi attenere alla statuizione della Corte d'Appello francese secondo cui il decreto ingiuntivo non era esecutivo in quanto ancora non erano decorsi i 50 giorni per proporre opposizione. La Società [REDACTED] infatti, in quel giudizio aveva concluso nel senso che il termine di 50 giorni a sua disposizione per proporre opposizione contro il decreto del Tribunale di Parma del 3 agosto 2015 aveva cominciato a decorrere solamente dal 27 aprile 2016 e che detto decreto non aveva quindi alcuna efficacia esecutiva al 17 maggio 2016, data del pignoramento presso terzi. Questa tesi è stata accolta dalla Corte d'Appello di Versailles con sentenza passata in giudicato.

L'errore compiuto dalla Corte d'Appello di Bologna risiede nell'aver attribuito efficacia di giudicato alla affermazione della Corte d'Appello di Versailles circa la pendenza del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendola vincolante anche nel giudizio italiano, nonostante il Tribunale di Parma fosse il giudice funzionalmente competente ad esaminare la suddetta





opposizione e mancassero i presupposti per il formarsi di un giudicato esterno sul punto. Tale statuizione, infatti, non tiene conto del principio consolidato secondo cui l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello *stare decisis* (Cass. Sez. 5, 05/03/2024, n. 5822, Rv. 670813 - 01).

Il giudicato esterno, infatti, opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, *petitum* e *causa petendi* siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "*stare decisis*" –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse (Cass. Sez. 1, 04/01/2024, n. 211, Rv. 670130 - 01).

Nella specie, dunque, non può attribuirsi valore di giudicato alla affermazione della Corte francese della non esecutività del decreto ingiuntivo per essere ancora pendente il termine per proporre opposizione, spettando, invece, al giudice (italiano) dell'opposizione stabilire la tempestività o meno della medesima opposizione sulla base dell'interpretazione delle norme che





disciplinano l'opposizione tardiva in caso di irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.

3.2 D'altra parte anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una recente sentenza ha affermato che: L'articolo 20, par. 1, del regolamento (CE) n. 805/2004, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, «osta a una normativa dello Stato membro dell'esecuzione che consente alla parte eseguita, nell'ambito dell'esecuzione di una decisione giudiziaria emessa e certificata come titolo esecutivo europeo, di opporsi a tale esecuzione con la motivazione che, nel corso del procedimento che ha portato alla pronuncia di tale decisione, la domanda giudiziale le è stata notificata o comunicata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che essa sia redatta o accompagnata da una traduzione o in una lingua compresa da tale parte, o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione o, se del caso, in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione di tale atto e senza che sia accompagnata dal modulo standard che figura all'allegato II del regolamento n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale» (Sentenza CGUE 27 novembre 2025, C-643/24, Manuel Costa Filhos, Lda. C. Oü Wine Port of Paldiski).

In tale pronuncia, infatti, si afferma (cpv 40) che, nell'impianto sistematico di detto regolamento, si esegue una netta ripartizione delle competenze tra, da un lato, i giudici e le autorità dello Stato membro d'origine e, dall'altro, quelle dello Stato membro





dell'esecuzione, unitamente ai requisiti da osservare sia nell'ambito del procedimento che conduce all'adozione di una decisione relativa a un credito non contestato sia al momento dell'esecuzione di tale decisione. Detta ripartizione delle competenze deriva dal fatto che il credito e il titolo esecutivo europeo che lo accerta sono stabiliti in base al diritto dello Stato membro d'origine, mentre il procedimento di esecuzione è disciplinato, conformemente a tale disposizione, dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, C-393/21, EU:C:2023:104, punto 38).

La CGUE ha evidenziato come, qualora la parte eseguita non sia intervenuta nel procedimento di merito al termine del quale è stata emessa la decisione certificata come titolo esecutivo europeo e lamenti che, nel corso del procedimento che ha condotto alla pronuncia di tale decisione, la domanda giudiziale non le è stata notificata, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, in una lingua compresa da tale parte o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione e non è stata accompagnata dal modulo standard di cui all'allegato II di tale regolamento, che consente di informarla del diritto di cui disponeva di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o da comunicare, tale motivo riguarda la validità della certificazione della decisione da eseguire come titolo esecutivo europeo, la quale può essere contestata, come ricordato ai punti 41 e 52 della presente sentenza, solo dinanzi ai giudici dello Stato membro d'origine non rientrando tra quelli previsti agli articoli 21 e 23 del regolamento n. 805/2004, che consentono di rifiutare, sospendere o limitare l'esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo (punti 54, 55 e 56 della sentenza citata).





3.3 Inoltre, deve osservarsi come tra i due giudizi tenuti il primo davanti al giudice italiano e il secondo dinanzi quello francese non ricorre identità né del "*petitum*" e neppure della "*causa petendi*" atteso che con il prima di opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata (Cass. Sez. 6, 13/11/2019, n. 29432, Rv. 656094 - 01).

Deve aggiungersi anche che il riconoscimento automatico della sentenza della Corte d'Appello francese è stato erroneamente ricondotto dalla Corte d'Appello di Bologna all'applicazione dell'art. 64, lettere da a) a g) della legge n. 218 del 1995 e non del regolamento UE n.1215/2012 e senza considerare che, in ogni caso, ricorreva l'ipotesi di cui alla lett. f) della norma citata circa la pendenza del processo davanti a un giudice italiano che aveva avuto inizio prima del processo straniero.

In realtà nel caso di materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 (oggi Regolamento UE n.1215/2012) la fonte primaria per il riconoscimento delle sentenze nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea è il citato regolamento UE n.1215/2012 che all'art. 36 prevede (al primo comma) che la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e, al terzo comma, che se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.





Infatti, ai sensi dell'art. 29 del suddetto regolamento n.1215 del 2012, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.

A tal proposito deve richiamarsi l'orientamento secondo il quale: In tema di litispendenza internazionale, la disciplina degli artt. 29 e 30 Reg. UE n. 1215 del 2012 condivide con l'ordinamento interno la finalità di evitare conflitti tra giudicati che costituirebbero ostacolo al riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro ma si fonda su criteri logici e presupposti giuridici diversi dalla pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., perché viene sempre in rilievo il criterio della prevenzione temporale, in ragione dell'assenza di un giudice sovranazionale chiamato a regolare possibili conflitti di giurisdizione, essendo prevista la sospensione necessaria del processo da parte dell'autorità giurisdizionale successivamente adita in caso di identità di cause (litispendenza, ravvisabile anche in caso di continenza o anche di cosiddetta "continenza per specularità") e la sospensione facoltativa per l'ipotesi di connessione (Cass. Sez. 6, 31/03/2021, n. 8822, Rv. 664843 - 02).

Infatti, la litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere.





Nella specie, la causa era cominciata dinanzi al Tribunale di Parma con la richiesta di decreto ingiuntivo proposta da [REDACTED] SI punto deve ribadirsi l'orientamento consolidato secondo cui ove la causa sia introdotta col rito monitorio, il giudizio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-3, 14 marzo 2016, n. 4987; Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2015, n. 18564; Cass. civ., sez. VI-2, 4 settembre 2014, n. 18707; Cass. civ., sez. VI-3, 26 aprile 2012, n. 651).

Dunque, anche in applicazione delle regole sul riconoscimento automatico delle sentenze rese in ambito europeo, il Tribunale di Parma in primo grado e la Corte d'Appello di Bologna in secondo grado, funzionalmente competenti a giudicare dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dovevano autonomamente valutarne la tempestività senza poter attribuire alcun effetto preclusivo di giudicato alla sentenza della Corte d'Appello di Versailles.

In altri termini, la Corte d'Appello di Bologna, così come in primo grado il Tribunale di Parma, nell'interpretazione dell'art. 650 c.p.c. al fine di esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione fatta dalla Società [REDACTED] non poteva ritenersi vincolata dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Versailles che, peraltro, riguardava solo il rifiuto di eseguire il pignoramento presso terzi.

3.4 Pertanto, una volta accertata l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, alla luce della disciplina interna e, in particolare,





del citato art. 650 c.p.c. la circostanza rilevante era stabilire il momento della sua effettiva conoscenza e, da tale momento, far decorrere il termine per proporre l'opposizione, salvo il termine finale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650, primo e terzo comma, c.p.c.).

Nella specie, risulta, per la stessa ammissione dell'opponente, che quest'ultima nonostante avesse avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non aveva proposto l'opposizione, ritenendo che data l'irregolarità della notifica non fosse necessario (vedi pag. 22 del controricorso e ricorso incidentale condizionato), sicché una volta affermato il potere-dovere del giudice italiano di valutare la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, la stessa è inammissibile in quanto tardiva, essendo decorsi sia il termine di cui all'art. 650, primo comma, c.p.c. (e tanto basterebbe) sia quello di cui all'art. 650, terzo comma, c.p.c.

La società [REDACTED] infatti, nel rispondere con il controricorso ai motivi di censura, ammette di aver conosciuto del decreto ingiuntivo nonostante l'irregolarità della sua notifica ma sostiene che il termine per proporre opposizione decorrerebbe solo dal 27 aprile 2016, momento della notifica del titolo e dell'attestato ex art. 53 del Regolamento EU n. 1215/2012 con il quale la parte ricorrente ha proceduto al pignoramento presso terzi dell'importo di euro 1.658.276,85.

In proposito deve ribadirsi l'interpretazione del tutto consolidata dell'art. 650 c.p.c. che regola l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo secondo cui non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente





- che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Tale prova nella specie, come si è detto, è smentita dalla stessa società [REDACTED] che invece vuole sostenere la tesi che a prescindere dalla effettiva conoscenza del decreto il termine per proporre opposizione decorre solo dalla valida notifica del decreto ingiuntivo avvenuta con la seconda notifica del 27 aprile.

Peraltro, nella specie, oltre a risultare violato il primo comma dell'art. 650, c.p.c. che vieta al debitore esecutato di rimanere inerte in caso di notifica irregolare del decreto monitorio qualora lo abbia comunque conosciuto, onerandolo di proporre l'opposizione nel termine ordinario decorrente dall'effettiva conoscenza, l'opposizione è tardiva anche ai sensi del terzo comma dell'art. 650 c.p.c. che pone il termine di chiusura di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

L'art. 650 c.p.c. ammette l'opposizione tardiva, entro il termine originario fissato nel decreto d'ingiunzione, dal momento in cui l'opponente ha avuto conoscenza del provvedimento monitorio invalidamente notificato (l'ipotesi, prevista dal primo comma, individua un termine "ordinario" di "chiusura", decorrente dalla conoscenza del decreto) e un termine di chiusura nel caso l'ingiunto abbia acquisito conoscenza dell'ingiunzione a seguito del compimento di un valido atto di esecuzione.

La giurisprudenza di legittimità non pone le due ipotesi normative in alternativa tra loro e, anzi, «nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'articolo 650 cod. proc. civ. prevede, al primo comma, il termine ordinario per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato,





e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione; ne consegue che il termine stabilito dal terzo comma non esclude l'operatività di quello previsto dal primo comma.

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest'ultimo da intendersi riferito esclusivamente all'atto esecutivo diretto al destinatario dell'ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso (Così di recente Cass. Sez. 3, 07/06/2025, n. 15221, Rv. 675337 – 01 che richiama Cass. Sez. 2, 06/11/2024, n. 28600, Cass. Sez. 3, 16/05/2023, n. 13365, Cass. Sez. 6-2, 19/01/2023 n. 1673, Cass. Sez. 6-3, 08/09/2017, n. 20999, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24398 del 01/12/2010).

Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite anche in tema di ingiunzione europea allorché si è detto che: In tema di ingiunzione di pagamento europea, il termine per la proposizione del riesame, nei casi di cui all'art. 20, comma 1, del Reg. CE n. 1896 del 2006, si identifica in quelli desumibili dall'art. 650 c.p.c., quale disposizione che disciplina il relativo procedimento in Italia, sicché esso va individuato nel termine previsto dall'ordinamento italiano per l'opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo, qualora non sia iniziata l'esecuzione, ovvero, quale termine finale, in quello





di cui al terzo comma del cit. art. 650, quando l'esecuzione sia iniziata (Sez. Unite, sentenza n. 7075 del 20 marzo 2017).

Ricorso incidentale condizionato

4.1 La Società [REDACTED] come si è detto in premessa, ha formulato anche motivo di ricorso incidentale condizionato così rubricato: violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1), 3) e 4), c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione.

La ricorrente incidentale censura la sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano proposta sia in primo grado che in appello e ribadisce la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria francese, richiamando la previsione dell'art. 25 Regolamento UE 1215/2012 con riguardo alla deroga pattizia alla competenza giurisdizionale.

Infatti, [REDACTED] s.p.a. nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva dedotto il mancato pagamento da parte di [REDACTED] dei *plat bords* che la stessa [REDACTED] aveva acquistato e preso a noleggio per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto tra le parti. Dunque, il titolo della domanda era la responsabilità contrattuale di [REDACTED] e il contratto di appalto concluso tra le parti alla clausola 61, trascritta nel motivo, individua l'autorità giudiziaria cui le parti hanno demandato la risoluzione delle controversie nel Tribunale del Commercio di Nanterre in Francia. Inoltre, anche l'art. 11 della transazione conclusa tra le medesime parti, e trascritta nel motivo, contiene una clausola analoga. Peraltro, in ogni caso, anche in base agli ordinari criteri di competenza sarebbe competente il giudice francese: sia in applicazione del foro del convenuto ex art. 4 Reg. UE 1215/2012, essendo la società [REDACTED] società di diritto francese, sia, in applicazione dell'art. 7, co.1, lett.a), del citato





Regolamento, essendo in Francia il luogo di esecuzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto.

4.2 Come si è detto nelle questioni preliminari l'accoglimento del ricorso principale, implica l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, in quanto l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione non poteva essere esaminata data l'inammissibilità dell'opposizione nella quale la stessa è stata proposta.

5. Si impone pertanto l'accoglimento dei tre motivi del ricorso principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 1629/2015 emesso dal Tribunale di Parma in data 3 agosto 2015.

6. La Corte ritiene che ricorrano le condizioni per procedere alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità stante la novità della questione trattata avente ad oggetto il rapporto tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si è svolto dinanzi al giudice italiano e il giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi che si è svolto dinanzi alle Corti francesi e tenuto conto altresì della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il





ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie i tre motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c. dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla società [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 1629/2015 emesso dal Tribunale di Parma in data 3 agosto 2015. Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione in data 13 gennaio 2026.

IL PRESIDENTE

Pasquale D'Ascola

